

**DECRETO MINISTERO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO 9 gennaio 2003  
Esclusione dei pneumatici  
ricostruibili dall'elenco di rifiuti non  
pericolosi.**

**in G.U. n. 14 del 18-1-2003**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e  
successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1998,  
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, e, in  
particolare, i commi 1, lettera l), e 2) dell'art. 23,  
che modificano la descrizione del codice 16 01 03  
dell'allegato A al decreto legislativo n. 22/1997 e  
autorizzano il Ministro dell'ambiente e della tutela  
del territorio ad apportare le conseguenti modifiche  
al decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

Considerata, pertanto, la necessità di escludere i  
pneumatici ricostruibili dall'elenco dei rifiuti non  
pericolosi individuato dall'allegato 1 al citato  
decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

Decreta:

**Art. 1.**

1. La voce 10, punto 3, del suballegato 1 all'allegato  
1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, è  
soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

**note**

***Provvedimento in vigore dal 2/2/2003***

***Id. 2.338***